ANFFAS PAVIA ONLUS

Associazione Famiglie di Disabili intellettivi e relazionali Iscritta al Registro Regionale Persone Giuridiche con DPGR n° 9833/2003

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2003

Sede legale: Via Spallanzani, 11 - 27100 PAVIA Tel. e Fax: 0382 539438 e-mail: anffaspv@libero.it

Introduzione

L'Anffas di Pavia è stata fondata l' 8 dicembre 1965, come Sezione dell'Anffas Nazionale, associazione avente personalità giuridica riconosciuta con DPR n° 1542/64.

Nel novembre 2000 l'Assemblea Nazionale ha approvato un nuovo Statuto associativo ed ha creato le condizioni per diventare una federazione di associazioni locali autonome dal punto di vista giuridico, patrimoniale e gestionale.

Così "Anffas Pavia onlus" si è costituita il 21 gennaio 2002 ed i soci promotori hanno approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto, registrati in data 22 gennaio 2002.

L'Associazione ha ottenuto la qualifica di socia dell'unitaria struttura "Anffas onlus", con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale dell'8 febbraio 2002 ed il 1° aprile 2003 ha ricevuto da parte di Anffas onlus la donazione modale del locale ramo d'azienda, con atto notarile.

L'Assemblea, convocata in via straordinaria il 12 aprile 2003, ha approvato il nuovo Statuto nella forma dell'atto pubblico notarile, che è stato registrato il 23 aprile 2003.

Sono poi state avviate le procedure per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica: infatti con DPGR n° 9833 del 17 giugno 2003 Anffas Pavia onlus è stata iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche.

Infine l'assemblea dei soci, tenutasi il 12 novembre 2005, ha approvato il Regolamento applicativo allo Statuto vigente.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANFFAS PAVIA ONLUS

Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 ADESIONE ALL'ANFFAS NAZIONALE
- Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo: Soci

- Art. 5 SOCI
- Art. 6 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7bis CARICHE SOCIALI
- Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 PRESIDENTE
- Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 SCIOGLIMENTO
- Art. 21 NORME DI RINVIO

Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' istituita l'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS - ONLUS di Pavia". In breve denominabile anche "ANFFAS Pavia ONLUS". L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Pavia, Via Spallanzani n. 11.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto. Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

- L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socia dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
- a) stabilire e mantenere i rapporti con le Amministrazioni locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo giudiziario ed extragiudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado;

- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonchè la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Articolo 3.1 - ADESIONE ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale. L'Associazione aderisce alle modalità di attuazione degli scopi associativi, che sono stabiliti da ANFFAS Nazionale, nei modi e nei termini definiti dal proprio regolamento.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di euro 52.000,00 (cinquantaduemila euro e zero centesimi) e da attrezzature e beni mobili risultanti dall'inventario di cui ha preso atto il Consiglio Direttivo in data 28 marzo 2003.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/1997;
- I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi

nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione utilizza per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dal proprio regolamento.

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 - SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e relazionali verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

<u>Amici</u>: Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili secondo le modalità stabilite nel regolamento.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci, Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed iscritti da almeno due mesi.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto di iscrizione sarà consegnata una tessera sociale.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea, per i seguenti

casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista al 30 giugno dell'anno in corso;
- in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali gravi all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri;

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci e sono gratuite, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci, che eventualmente possono essere retribuiti.

L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del

rendiconto e entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è straordinaria quando è convocata per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e ai sensi del successivo articolo 20. Occorre nel primo caso la presenza, in proprio o per delega di almeno tre quinti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'articolo 11;
- 3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 (tre) membri, di cui, di norma uno, qualora le disposizioni di legge lo richiedano, iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti;
- 7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 (tre) membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza

- dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel Regolamento;
- 11) delibera l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.
- L'Assemblea straordinaria
- a) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 20.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
- Il Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario per la redazione del verbale e tre Scrutatori allorché siano previste delle votazioni.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (comunque sempre in numero dispari), in relazione al numero dei soci, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati dei Soci.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Probiviri;
- 2) i Coordinatori delle commissioni di lavoro;
- 3) qualsiasi persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente.
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

- Il Consiglio Direttivo, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
- I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
- Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.
- Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e la designazione di rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.
- Il Consiglio Direttivo, secondo il mandato conferito dall'assemblea, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Presidente e/o Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
- 2) decadenza, a norma dell'art. 7 bis;
- 3) scadenza del mandato;
- 4) decesso;

5) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di gravi comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere ai Probiviri.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è anche componente, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui, qualora le vigenti disposizioni di legge lo richiedano, almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui, qualora le vigenti disposizioni di legge lo richiedano, almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea. generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e regolarità del rendiconto annuale. Αi la fini svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo, i Revisori dei conti hanno accesso ai libri verbale, ai libri sociali e ai libri contabili, nonché a tutta la documentazione dell'associazione.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i

Soci stessi.

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate con atto donativo a favore di altro soggetto giuridico, avente qualifica di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti più di tre quarti dei Soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti aventi personalità giuridica ONLUS.